ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

	(2007.100 %)	
Codice NC	Importo del prelievo	
1701 11 10	36,34 (')	
1701 11 90	36,34 (¹)	
1701 12 10	36,34 (')	
1701 12 90	36,34 (')	
1701 91 00	41,17	
1701 99 10	41,17	
1701 99 90	41,17 (²)	

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽º) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.